



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali

Uff. III

Assessorati alla Sanità delle
Regioni e Province Autonome

	competenza	riservata
SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FGS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ECS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UFS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E p.c.

Commissione Europea
D.G. SANCO

IZS delle Venezie

II.ZZ.SS.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

ITALRAP

Associazioni di categoria

LORO SEDI

Prot. N. 151957

Data 06/07/2009

DGSA - 22464 - 7 - 03 - 07 - 2009

Oggetto : Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di prevenzione dell'influenza aviaria a bassa patogenicità. Revoca alcune disposizioni transitorie.

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio nazionale con numerose positività per virus influenzale a bassa patogenicità nelle Regioni del Nord e Centro Italia;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità, qualora la loro circolazione non venga controllata negli allevamenti industriali, possono determinare epidemie di particolare gravità, così come successo negli anni 1999-2000;

CONSIDERATO che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata la misura più efficace per il controllo della diffusione del virus per limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

RITENUTO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, possono essere modificate sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio straordinario effettuata dalle Regioni interessate;

RILEVATO che le attività di sorveglianza suppletive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti sono finalizzate a comprendere meglio la situazione epidemiologica, individuare l'eventuale origine dell'infezione, nonché ripristinare i flussi commerciali della filiera avicola;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGSAFV.III/8632/P-I.8.d/108 del 7 maggio 2009 recante "Influenza aviaria - Comunicazione sieropositività riscontrate sul territorio nazionale - Intensificazione attività di sorveglianza";

VISTA il provvedimento prot. DGSA.III/11384 del 16 giugno 2009, modificato e integrato con nota prot. DGSA.III/11536 del 18 giugno 2009, con la quale sono state disposte alcune misure urgenti e temporanee in relazione alle evidenze epidemiologiche in alcune Regioni del Nord;


RILEVATI gli esiti favorevoli dei controlli effettuati dalla Regione Piemonte nella Provincia di Cuneo su tutti gli allevamenti "a lunga vita" di tacchini da carne, riproduttori e galline da uova da consumo comunicati in data 2 luglio 2009;

SENTITO il Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

SI DISPONE

1. La revoca dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del provvedimento DGSA.III/11384 del 16 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Resta in vigore sul territorio della Regione Emilia Romagna, fino a nuova disposizione, il divieto di svolgere fiere e mercati di avicoli.
3. Rilevata la situazione epidemiologica attuale, è consentita la movimentazione di tacchini, da vita e da macello, se sottoposti a controllo sierologico e virologico (20 tamponi tracheali e 20 prelievi di sangue distribuiti nelle varie unità produttive) possibilmente nei 5 giorni precedenti il carico e preavviso alla AUSL di destinazione, tanto al fine di definire il quadro epidemiologico territoriale e ridurre al minimo il rischio di circolazione dei virus influenzali a bassa patogenicità.

IL DIRETTORE GENERALE




u. smitucci
n. santini
o. bessi